

COMUNE DI TARANO PROV. RIETI
20 NOV 2012
PROT. N. <u>4924</u>

U.T.
n



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
COMANDO PROVINCIALE DI
RIETI

Via Pennest 2 - 02100 Rieti Tel 0746/264841 Fax 264816
tecnico.ufficio@corporastato.it

Prot. 13/11/2012

Ai Comuni della Provincia
di RIETI

e. p.c. Alla Regione Lazio
Direz. Regionale Ambiente
Area Conservazione Foreste
Via del Tintoretto n. 432
ROMA

..... Alla Provincia di RIETI
Ufficio Forestazione

..... Ai Comandi Stazione Forestale
dipendenti LORO SEDI

CORPO FORESTALE DELLO STATO	
A.O.O. Comando Provinciale di Rieti	
REGISTRO UFFICIALE	
N. PROT. <u>13306</u>	Pos <u>05000</u>
Data <u>14 NOV 2012</u>	
Ingresso <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

OGGETTO: Attività selvicolturale, documentazione e procedimento amministrativo relativo al taglio di alcune tipologie di soprassuoli boscati.

Continuano a pervenire a questo Comando, da parte di codeste Amministrazioni Comunali, comunicazioni di taglio boschi cedui di proprietà privata, carenti di elementi essenziali necessari all'espletamento dell'attività di controllo.

In precedenza lo scrivente Comando aveva inviato due note (Prot. n. 10944 in data 19/09/2011 e Prot. n. 779 del 21.01.2010), che ad ogni buon fine si allegano, in cui si evidenziavano tutti gli elementi indispensabili per un corretto iter amministrativo. Si precisa, comunque, che tali requisiti sono previsti dall'art. 7 e art. 12 del Regolamento Regionale n. 7/2005 (stralci allegati in copia) e comprendono:

- precisare forma di governo ceduo/fustaia;
- età del soprassuolo;
- località;
- specie prevalente;
- esatta superficie interessata dall'intervento;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si dichiara la titolarità del bene e/o la piena disponibilità del fondo;
- titolo della proprietà;
- riferimenti catastali (planimetrie);
- tipologia dell'intervento da eseguire.

Quanto sopra riportato è indispensabile poiché il soprassuolo forestale potrebbe prevedere la redazione di un progetto di taglio in base all'art. 12 c. 2 del citato R.R. e quindi rientrare nella fattispecie per cui occorre l'autorizzazione anziché la semplice comunicazione, ovvero:

- i boschi dichiarati di rilevante interesse vegetazionale e già indennizzati per i mancati tagli ai sensi della Legge Regionale 43/74;
- boschi cedui di età elevata, di competenza comunale;
- boschi dichiarati di rilevante interesse vegetazionale;
- boschi dal governo a fustaia oppure a ceduo con trattamento disetaneo;
- in taluni casi per boschi inclusi nei siti Natura 2000 (art. 53 R.R. n° 7 del 2005).

Tale comunicazione di taglio (di cui si allega proposta di fac-simile, e relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), potrebbe essere utilizzata da tutti i Comuni, per la procedura di istruttoria della pratica, in modo da standardizzare l'iter dei diversi Enti Comunali presenti nella Provincia.

Quest'ultime dovranno essere trasmesse complete al Comando scrivente, per il successivo inoltramento ai Comandi Stazione Forestale e per il relativo controllo nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia forestale (60 gg).

Le comunicazioni non in linea con la presente nota, ovvero carenti o risultanti incomplete degli allegati richiesti, verranno restituite a codeste Amministrazioni affinché valuti l'opportunità di emettere un provvedimento di sospensione immediato dei termini.

Lo scrivente Comando resta comunque a disposizione per eventuali informazioni e/o notizie sull'argomento.

Si allega:

- Allegato 1. nota n. 10944 del 19.09.2011;
- Allegato 2. nota n. 779 del 21.01.2010;
- Allegato 3. fac-simile comunicazione di taglio bosco ceduo;
- Allegato 4. fac-simile dichiarazione sostitutiva;
- Allegato 5. copia articolo n. 7 del Regolamento Regionale n. 7/2005;
- Allegato 6. copia articolo 12 del Regolamento Regionale n. 7/2005.


Comm. C. BERSETTA Dr. Cristiano

IL COMANDANTE PROVINCIALE
Guarberto MANCINI



ORIGINALE VIA FAX

ALL. 1

Rieti 19 settembre 2011



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
COMANDO PROVINCIALE DI
RIETI

Via Pannesi, 2 - 02100 Rieti ☎ 0746/264841 ☎ 264816
e-mail tecnico.ri@corpoforestale.it
Ufficio Tecnico A

Ai Comuni della Provincia
di R I E T I
e, p.c. Alla Regione Lazio
Direz. Regionale Ambiente
Area Conservazione Foreste
Via Del Tintoretto n. 432
R O M A
" " " Alla Provincia di R I E T I
Ufficio Forestazione
" " " Ai Comandi Stazione Forestale
dipendenti LORO SEDI

OGGETTO: Attività selvicolturale, istruttoria, documentazione e procedimento amministrativo relativo al taglio di alcune tipologie di soprassuoli boscati.

In considerazione dell'imminente apertura del taglio stagionale per alcune tipologie di bosco, prevista il prossimo 15 di ottobre per i cedui di fine turno, con la presente si richiamano i principi della normativa di settore, completa degli elementi essenziali che devono costituire la conformità e il corretto completamento dell'iter amministrativo, al fine di consentire allo scrivente Comando l'espletamento dell'attività di controllo demandata, come stabilito dalla normativa regionale (L.R. n. 39 del 28.10.2002 e R.R. n. 7 del 18.4.2005).

Le dichiarazioni di taglio dovranno essere formalmente acquisite dagli organi competenti nel caso di specie i Comuni e dovranno contenere gli esatti riferimenti ed i requisiti stabiliti con le indicazioni previste dall'art. 12 del richiamato R.R. n.7/2005, ovvero: il titolo della proprietà, i riferimenti catastali, l'esatta superficie interessata dall'intervento, l'età del popolamento e la tipologia dell'intervento da eseguire.

Quest'ultimi elementi sono di interesse rilevante in quanto il soprassuolo potrebbe non rientrare nel contesto di semplice comunicazione di taglio, ma prevedere la redazione dell'elaborato progettuale, in base all'art. 12 c. 2 del richiamato R.R., comunque di competenza comunale, non escludendo la richiesta del relativo parere da parte dell'organo regionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.39/2002.

Nel confermare le indicazioni emanate dallo scrivente Comando Provinciale con lettera n. 779 del 20.1.2010, si ritiene ancora oggi di sottolineare la necessità del tempestivo inoltro delle pratiche entro il termine di 60 gg., stabilito per la prevista istruttoria delle pratiche in questione.

L'atto autorizzativo con i relativi allegati, la documentazione prevista dalla norma regionale sopra richiamata, dovrà essere trasmessa all'Ufficio scrivente che provvederà alla successiva trasmissione ai Comandi Stazione Forestali.

L'Ufficio scrivente rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni o approfondimenti che codesti Enti riterranno utile richiedere.

IL COMANDANTE PROVINCIALE

1° Dir. t.SFP PENNACCHINI Dr. Francesco

CORPO FORESTALE DELLO STATO
A.O.O. Comando Provinciale di RIETI
REGISTRO UFFICIALE

FP/bg.

N. Prot. 10964 POU

Data 19 SET 2011

Ingresso Uscita

ALL. 2



Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
CORPO FORESTALE DELLO STATO
COMANDO PROVINCIALE DI
RIETI

Via Pennesi, 2 - 02100 Rieti ☎ 0746/264841 ☒ 264816
e-mail tecnico.ri@corpoforestale.it
Ufficio Tecnico A

Rieti 20 gennaio 2010

A tutti i Comuni della Provincia
di R I E T I

OGGETTO: Comunicazione taglio boschi di superficie inferiore ai tre ettari.

Si fa riferimento all'oggetto.

Al riguardo, lo scrivente Comando rileva con frequenza, l'incompletezza delle pratiche in argomento, trasmesse dagli Enti in indirizzo ai fini della vigilanza e del controllo, spesso sprovviste dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia (L.R. n.39 del 28.10.2002 e relativo regolamento n. 7 del 18.4.2005).

In particolare ci si riferisce alla legittimazione del dichiarante, che in molti casi risulta persona diversa dall'intestatario catastale del fondo, senza peraltro giustificare la titolarità mediante la prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, prevista ai sensi dell'art. 7 c. 6 lett. a) del richiamato R.R.n.7/2005.

In altri casi, invece, si rileva l'omessa indicazione dei riferimenti catastali del soprassuolo, dato indispensabile per l'individuazione dell'intervento dichiarato. Ulteriore elemento anch'esso previsto e spesso non riportato, è la tipologia dell'intervento da eseguire in relazione alla composizione specifica del soprassuolo, che talvolta potrebbe non rientrare nel contesto di semplice dichiarazione di taglio ma prevedere la redazione dell'elaborato progettuale, in base all'art. 12 c. 2, comunque di specifica competenza comunale.

Tutto ciò non consente allo scrivente Comando di acquisire gli elementi necessari allo svolgimento dell'attività di controllo demandata.

Ciò premesso, al fine di evitare il reiterarsi di situazioni simili, si ritiene indispensabile che, in futuro, tali pratiche presentino tutti i requisiti stabiliti dalla richiamata normativa.

Considerato il termine di 60 giorni previsto per l'istruttoria delle pratiche di che trattasi si suggerisce, altresì, il loro tempestivo inoltro allo scrivente Comando non appena decorso il medesimo termine, ovvero anche prima di detta scadenza laddove completata in anticipo l'istruttoria con esito favorevole, in modo tale da consentire una efficace programmazione della attività di controllo di competenza.

In attesa delle future comunicazioni lo scrivente Comando resta comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
Carlo COSTANTINI

C/bg.
Trasmisione via fax.
La presente nota sostituisce l'originale.

779
12 GEN. 2010

ALL. 3

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI ..

OGGETTO: Ditta _____ - Comunicazione taglio bosco ceduo di
Superficie inferiore a 3 Ha. località _____ Comune di ..
Fgl. n. _____ Part. n. _____

Il sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____
residente a _____ Via/Piazza _____

Proprietario/comproprietario del bosco ceduo, dell'età di anni _____ specie prevalente _____
sito in località _____ del Comune di _____ censito in catasto al fig. n. _____
particella/e _____ agro di codesto Comune della superficie complessiva di Ha _____ Are _____
centiare _____ situato ad una quota di m. _____, comunica ai sensi della vigente Legge

Regionale n. 39 del 28.10.2002, e Regolamento Regionale n. 7 del 18.04.2005, che intende effettuare
il taglio del bosco: (barrare le caselle interessate) di proprietà, di fatto, in uso, di cui _____ la
piena disponibilità.

Si comunica inoltre, che il taglio viene effettuato dalla ditta boschiva _____
di _____ nato a _____ il _____ residente
a _____ Via/Piazza _____ n. _____ a partire dal _____

per uso: privato o commerciale (barrare la casella interessata) per un quantitativo di materiale
ritraibile pari a q.li _____ / circa allo stato fresco.

Si allega:

- Planimetria catastale con evidenziazione delle particelle e foglio (dati catastali);
- Corografia 1:10.000 o 1:25.000;
- Visura catastale recente (max in mese);
- Atto notorio attestante la proprietà;
- Fotocopia documento valido.

IN FIDELI

ALL. 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi degli Artt. 46/48 del D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____

e residente a _____ in via _____ n. _____

consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'Art. 481 del codice penale e dell'Art. 76 e del T.U. Approvato con D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci non verificare e falsità negli atti, con la presente;

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità di:

- Essere unico proprietario del bosco/i ceduo sito in località _____ e riportato in catasto al foglio/i _____ particella/e _____

- Essere comproprietario del bosco/i ceduo sito in località _____ e riportato in catasto al foglio/i _____ particella/e _____ autorizzato dai restanti proprietari e quindi nella piena disponibilità del bene;

- Essere proprietario del bosco/i ceduo sito in località _____ e riportato in catasto al foglio/i _____ particella/e _____ per la quota parte come da visura catastale, autorizzato dai restanti proprietari e quindi nella piena disponibilità del bene.

- Avere in disponibilità il fondo/i sito in località _____ e riportato in catasto al foglio/i _____ particella/e _____

- Eventuale altra opzione (indicare quale) _____

Data _____

IN FEDE

All. 5

Art. 7 (Disposizioni sui procedimenti amministrativi di autorizzazione, di comunicazione di inizio attività e di termine dei lavori)

1 Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della legge forestale, è di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione

2. Il decorso del termine di cui al comma 1 rimane sospeso quando:

a) sia prescritto il rilascio del parere obbligatorio della sezione oppure del nulla osta dell'organismo di gestione di aree naturali protette, in tal caso il decorso del termine riprende dalla data di comunicazione del parere o del nulla osta ovvero dalla scadenza dei termini previsti per il nulla osta dall'articolo 28 della l.r. 29/1997,

b) l'ente competente richieda all'interessato chiarimenti o documentazione integrativa, in tal caso il decorso del termine riprende dalla data di comunicazione dei chiarimenti o della documentazione integrativa

3. Qualora per il rilascio del provvedimento si renda necessaria l'acquisizione di pareri, nulla osta ed altri atti di assenso, l'ente competente può convocare una conferenza di servizi ai sensi della normativa vigente

4. Per l'esecuzione di interventi che il presente regolamento assoggetta a semplice comunicazione di inizio attività, la quale deve specificare la conformità degli stessi alla pianificazione territoriale vigente, ove specificamente richiesto, decorsi sessanta giorni dall'invio della comunicazione all'ente competente, possono avviarsi i lavori di esecuzione. Entro tale termine l'ente competente può verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'intervento e adottare, se del caso, un provvedimento motivato, da notificare all'interessato nello stesso termine di sessanta giorni, di divieto di inizio dell'attività ovvero disporre eventuali prescrizioni per la conformazione dell'attività alla normativa vigente. Copia delle comunicazioni e dei provvedimenti connessi è trasmessa al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.

5. I soggetti interessati, al termine dei lavori autorizzati o comunicati ai sensi del presente articolo, devono inviare apposita comunicazione di termine dei lavori al comando stazione locale del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.

6. Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 4 devono essere corredate da:

a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'interessato attestante il fatto di essere proprietario o comunque di avere in disponibilità il fondo sul quale si richiede di effettuare l'intervento,

b) in relazione al tipo di intervento, uno degli elaborati tecnici di gestione di cui all'articolo 9 o la dichiarazione di taglio prevista dall'articolo 12.

7. La presentazione delle richieste di autorizzazione e delle comunicazioni di cui ai commi 1, 4 e 5, può effettuarsi per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure direttamente presso gli uffici preposti al loro ricevimento dell'ente competente, che rilasciano apposita attestazione di ricevimento

All. 6

Art. 12 (Dichiarazione di taglio)

1. La dichiarazione di taglio può presentarsi per i seguenti interventi oggetto di semplice comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 7, comma 4.

a) le utilizzazioni di fine turno di boschi di proprietà pubblica e privata per superficie al taglio non superiore a tre ettari; per lo stesso bosco la proprietà non può presentare più di una dichiarazione di taglio l'anno;

b) gli interventi intercalari di fustaie e cedui di proprietà pubblica e privata, allorché l'intervento non richieda:

1) per i boschi cedui: il rilascio di un numero di polloni medi per ceppala inferiore a quelli indicati dal regolamento per questo tipo di interventi;

2) per le fustaie: l'asportazione di un volume superiore a quello minimo indicato dal presente regolamento e/o il rilascio di una distanza tra le chiome delle piante superiore a quanto indicato dal presente regolamento

2. Nei casi non ricompresi nel comma 1, l'utilizzazione di fine turno e quelle intercalari, indipendentemente dalla superficie oggetto delle stesse, non possono effettuarsi sulla base della dichiarazione di taglio ed in particolare in relazione a

a) i boschi dichiarati di rilevante interesse vegetazionale e già indennizzati per i mancati tagli ai sensi della legge regionale 43/1974,

b) i boschi inclusi in aree dichiarate a rischio molto elevato (R4) oppure elevato (R3) dal PAI,

c) i boschi cedui di età elevata,

d) i boschi dal governo a fustaia oppure a ceduo, con trattamento disetaneo,

e) i boschi inclusi nei siti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni.

3. Per i tagli di utilizzazione di fine turno dei boschi cedui, le matricine da rilasciarsi devono essere almeno nella misura indicata dall'articolo 36 e di diametro almeno pari o superiore a quello medio delle matricine esistenti, individuate tra le piante migliori, sane e vigorose. Le matricine di oltre secondo turno da abbattersi possono essere martellate con martello forestale con sigla del tecnico agroforestale abilitato, oppure può procedersi alla numerazione progressiva secondo le consuetudini locali del luogo, con vernice indelebile, delle piante da rilasciare a dote del bosco. Alla dichiarazione di taglio deve allegarsi nel primo caso il piedilista di martellata e nel secondo deve comunicarsi il numero totale di matricine numerate. Allorché non fosse previsto l'abbattimento di matricine di oltre il secondo turno, deve allegarsi relativa attestazione.